Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

22 ottobre 2026 (*)

« Inadempimento di uno Stato – Articolo 258 TFUE – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva 2013/48/UE – Diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale – Articolo 3, paragrafo 3 – Diritto degli indagati e degli imputati alla presenza e alla partecipazione effettiva del loro difensore quando sono interrogati – Nozioni di "presenza" e di "partecipazione effettiva" – Articolo 3, paragrafo 6 – Deroga temporanea al diritto di avvalersi di un difensore – Normativa nazionale che consente l'interrogatorio degli indiziati senza il loro difensore, qualora quest'ultimo non sia raggiungibile entro un determinato termine – Recepimento non corretto »

Nella causa C-681/24,

avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell'articolo 258 TFUE, proposto il 15 ottobre 2024,

Commissione europea, rappresentata da C. Kovács, P. Ondrůšek e M. Wasmeier, in qualità di agenti,

ricorrente,

contro

Repubblica ceca, rappresentata inizialmente da T. Müller, A. Pagáčová, M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti, successivamente da T. Müller, J. Očková, A. Pagáčová e J. Vláčil, in qualità di agenti,

convenuta,

sostenuta da:

Ungheria, rappresentata da Zs. Biró-Tóth e M.Z. Fehér, in qualità di agenti,

interveniente,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da I. Jarukaitis, presidente di sezione, R. Frendo (relatrice), N. Jääskinen, M. Condinanzi e A. Kornezov, giudici,

avvocato generale: T. Ćapeta

cancelliere: E. Sartori, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 10 dicembre 2025,

sentite le conclusioni dell'avvocata generale, presentate all'udienza del 12 marzo 2026,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con il suo ricorso la Commissione europea chiede alla Corte di dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni necessarie per conformarsi all'articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (GU 2013, L 294, pag. 1), letto in combinato con l'articolo 3, paragrafo 3, della stessa direttiva, la Repubblica ceca è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di detta direttiva.

Contesto normativo

Diritto dell'Unione

Direttiva 2013/48

2 I considerando 4, 6, 8, da 23 a 25, 28, da 30 a 32, 44, 52 e 54 della direttiva 2013/48 così recitano:

«(4) L'attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni in materia penale presuppone che gli Stati membri ripongano fiducia reciproca nei rispettivi sistemi di giustizia penale. La portata del reciproco riconoscimento è strettamente vincolata a numerosi parametri, inclusi i meccanismi di protezione dei diritti degli indagati e imputati e norme minime comuni necessarie ad agevolare l'applicazione del suddetto principio.

(...)

(6) Il reciproco riconoscimento delle decisioni in materia penale può realizzarsi efficacemente soltanto in uno spirito di fiducia, nel quale non solo le autorità giudiziarie, ma tutti i soggetti coinvolti nel procedimento penale considerano le decisioni delle autorità giudiziarie degli altri Stati membri equivalenti alle proprie, il che presuppone fiducia non solo nell'adeguatezza delle normative degli altri Stati

membri, ma anche nella corretta applicazione di tali normative. Ai fini di un rafforzamento della fiducia reciproca sono necessarie norme dettagliate sulla tutela dei diritti e delle garanzie procedurali derivanti dalla [Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la "Carta")], dalla [Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la "CEDU")] e dal [Patto internazionale sui diritti civili e politici adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 16 dicembre 1966 ed entrato in vigore il 23 marzo 1976]. È inoltre necessario, per mezzo della presente direttiva e di altre misure, sviluppare ulteriormente all'interno dell'Unione [europea] le norme minime stabilite nella Carta e nella CEDU.

(...)

(8) Le norme minime comuni dovrebbero incrementare la fiducia nei sistemi di giustizia penale di tutti gli Stati membri, la quale a sua volta dovrebbe portare a una più efficace cooperazione giudiziaria in un clima di fiducia reciproca e alla promozione di una cultura dei diritti fondamentali nell'Unione. Tali norme minime comuni dovrebbero altresì rimuovere gli ostacoli alla libera circolazione dei cittadini in tutto il territorio degli Stati membri. Tali norme minime comuni dovrebbero essere fissate in relazione al diritto di avvalersi di un difensore nei procedimenti penali, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto di comunicare con terzi e con le autorità consolari durante la privazione della libertà personale.

(...)

(23) Indagati e imputati dovrebbero avere il diritto di comunicare con il difensore che li assiste. Tale comunicazione può aver luogo in qualsiasi momento, anche prima dell'esercizio del diritto di incontrare il difensore. Gli Stati membri possono stabilire disposizioni pratiche riguardanti la durata, la frequenza e le modalità di tale comunicazione, anche per quanto riguarda l'uso della videoconferenza o di altre tecnologie di comunicazione per consentire che tale comunicazione abbia luogo. Tali disposizioni pratiche non dovrebbero pregiudicare l'effettivo esercizio o l'essenza del diritto degli imputati o indagati di comunicare con il loro difensore.

(24) In relazione ad alcuni reati minori, la presente direttiva non dovrebbe impedire agli Stati membri di disciplinare il diritto dell'indagato o dell'imputato ad essere assistito da un difensore mediante l'uso del telefono. Tuttavia, una siffatta limitazione del diritto dovrebbe essere circoscritta ai casi in cui l'indagato o l'imputato non sarà interrogato dalla polizia o da un'altra autorità di contrasto [o giudiziaria].

(25) Gli Stati membri dovrebbero assicurare che indagati e imputati abbiano il diritto alla presenza e alla partecipazione effettiva del loro difensore in occasione di interrogatori da parte della polizia o di un'altra autorità di contrasto o giudiziaria,

comprese le udienze dinanzi al giudice. Detta partecipazione dovrebbe avvenire conformemente a eventuali procedure previste dal diritto nazionale che disciplinino la partecipazione del difensore in occasione di interrogatori dell'indagato o imputato da parte della polizia o di un'altra autorità di contrasto o giudiziaria, comprese le udienze dinanzi al giudice, a condizione che tali procedure non pregiudichino l'effettivo esercizio e l'essenza del diritto in questione. In occasione di un interrogatorio dell'indagato o imputato da parte della polizia o di un'altra autorità di contrasto o giudiziaria o di un'udienza davanti al giudice, il difensore può, tra l'altro, secondo dette procedure, porre domande, chiedere chiarimenti e rendere dichiarazioni che dovrebbero essere verbalizzate conformemente al diritto dello Stato membro interessato.

(...)

(28) Laddove gli indagati o imputati siano privati della libertà personale, gli Stati membri dovrebbero adottare le disposizioni necessarie per assicurare che essi siano in grado di esercitare in modo effettivo il loro diritto di avvalersi di un difensore, anche predisponendo l'assistenza di un difensore qualora non ne abbiano uno, a meno che non abbiano rinunciato a tale diritto. Tali disposizioni potrebbero prevedere, tra l'altro, che le autorità competenti predispongano l'assistenza di un difensore sulla base di un elenco di difensori disponibili tra cui l'indagato o imputato possa scegliere. Tali disposizioni potrebbero comprendere, se del caso, quelle relative al patrocinio a spese dello Stato.

(...)

(30) Qualora l'indagato o imputato si trovi in un luogo geograficamente lontano, ad esempio in territori d'oltremare o laddove uno Stato membro conduce o partecipa ad operazioni militari fuori del suo territorio, gli Stati membri possono derogare temporaneamente al diritto dell'indagato o imputato di avvalersi di un difensore senza indebito ritardo dopo la privazione della libertà personale. Durante tale deroga temporanea, le autorità competenti non dovrebbero interrogare l'interessato o procedere a uno degli atti investigativi o di raccolta delle prove di cui alla presente direttiva. Qualora non sia possibile avvalersi in maniera immediata di un difensore a causa della lontananza geografica dell'indagato o imputato, gli Stati membri dovrebbero predisporre la comunicazione tramite telefono o videoconferenza, a meno che ciò non sia impossibile.

(31) Gli Stati membri dovrebbero poter derogare temporaneamente al diritto di avvalersi di un difensore nella fase che precede il processo penale qualora sia necessario, in casi d'urgenza, prevenire gravi conseguenze negative per la vita, la libertà o l'integrità fisica di una persona. Durante una deroga temporanea per tale motivo, le autorità competenti possono interrogare gli indagati o imputati senza la presenza del difensore, a condizione che essi siano stati informati della loro facoltà di non rispondere e possano esercitare tale diritto e a condizione che detto

interrogatorio non pregiudichi i diritti della difesa, comprese le garanzie contro l'autoincriminazione. Si può procedere all'interrogatorio soltanto allo scopo e nella misura necessaria a ottenere informazioni essenziali per evitare gravi conseguenze negative per la vita, la libertà o l'integrità fisica di una persona. Ogni abuso di tale deroga arrecherebbe, in linea di principio, un pregiudizio irrimediabile ai diritti della difesa.

(32) Gli Stati membri dovrebbero altresì poter derogare temporaneamente al diritto di avvalersi di un difensore nella fase che precede il processo penale qualora sia indispensabile un intervento immediato delle autorità inquirenti per evitare che tale processo penale sia compromesso in modo sostanziale, in particolare per evitare che siano distrutte o alterate prove essenziali o siano influenzati i testimoni. Durante una deroga temporanea per tale motivo, le autorità competenti possono interrogare gli indagati o imputati senza la presenza di un difensore, a condizione che essi siano stati informati della loro facoltà di non rispondere e possano esercitare tale diritto e a condizione che detto interrogatorio non pregiudichi i diritti della difesa, comprese le garanzie contro l'autoincriminazione. Si può procedere all'interrogatorio soltanto allo scopo e nella misura necessaria a ottenere informazioni essenziali per evitare di compromettere in modo sostanziale un processo penale. Ogni abuso di tale deroga arrecherebbe, in linea di principio, un pregiudizio irrimediabile ai diritti della difesa.

(...)

(44) Le persone ricercate dovrebbero avere il diritto di comunicare con il difensore che le assiste nello Stato dell'esecuzione. La comunicazione dovrebbe poter aver luogo in qualsiasi momento, anche prima dell'esercizio del diritto di incontrare il difensore. Gli Stati membri possono stabilire disposizioni pratiche riguardanti la durata, la frequenza e le modalità della comunicazione fra le persone ricercate e il loro difensore, anche per quanto riguarda l'uso della videoconferenza o di altre tecnologie di comunicazione per consentire che tale comunicazione abbia luogo. Tali disposizioni pratiche non dovrebbero pregiudicare l'effettivo esercizio e l'essenza del diritto delle persone ricercate di comunicare con il loro difensore.

(...)

(52) La presente direttiva difende i diritti fondamentali e i principi riconosciuti dalla Carta, compresi (...) il diritto a un ricorso effettivo e il diritto a un giudice imparziale, la presunzione d'innocenza e i diritti della difesa. La presente direttiva dovrebbe essere applicata in conformità di tali diritti e principi.

(...)

(54) La presente direttiva stabilisce norme minime. Gli Stati membri possono ampliare i diritti da essa previsti al fine di assicurare un livello di tutela più elevato. Tale livello di tutela più elevato non dovrebbe costituire un ostacolo al reciproco

riconoscimento delle decisioni giudiziarie che dette regole minime mirano a facilitare. Il livello di tutela non dovrebbe mai essere inferiore alle norme della Carta e della CEDU come interpretate dalla giurisprudenza della Corte di giustizia [dell'Unione europea] e della Corte europea dei diritti dell'uomo [(in prosieguo: la "Corte EDU")]».

3 L'articolo 3 di tale direttiva, intitolato «Diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale», è così formulato:

«1. Gli Stati membri assicurano che gli indagati e imputati abbiano diritto di avvalersi di un difensore in tempi e secondo modalità tali da permettere agli interessati di esercitare i propri diritti di difesa in modo concreto ed effettivo.

2. Gli indagati e gli imputati si avvalgono di un difensore senza indebito ritardo. In ogni caso, gli indagati e gli imputati si avvalgono di un difensore a partire dal primo tra i momenti seguenti:

a) prima che siano interrogati dalla polizia o da un'altra autorità di contrasto o giudiziaria;

b) quando le autorità inquirenti o altre autorità competenti procedono ad atti investigativi o altri atti di raccolta delle prove conformemente al paragrafo 3, lettera c);

c) senza indebito ritardo dopo la privazione della libertà personale;

d) qualora siano stati chiamati a comparire dinanzi a un giudice competente in materia penale, a tempo debito prima che compaiano dinanzi a tale giudice.

3. Il diritto di avvalersi di un difensore comporta quanto segue:

a) gli Stati membri garantiscono che gli indagati e imputati abbiano diritto di incontrare in privato e di comunicare con il difensore che li assiste, anche prima dell'interrogatorio da parte della polizia o di un'altra autorità di contrasto o giudiziaria;

b) gli Stati membri garantiscono che gli indagati e imputati abbiano diritto alla presenza e alla partecipazione effettiva del loro difensore quando sono interrogati. Tale partecipazione avviene secondo le procedure previste dal diritto nazionale, a condizione che tali procedure non pregiudichino l'effettivo esercizio o l'essenza del diritto in questione. Ove un difensore partecipi all'interrogatorio, il fatto che ci sia stata tale partecipazione è verbalizzato utilizzando la procedura di verbalizzazione conformemente al diritto dello Stato membro interessato;

(...)

4. Gli Stati membri si impegnano a rendere disponibili informazioni generali per aiutare gli indagati e imputati a trovare un difensore.

Fatte salve le disposizioni del diritto nazionale relative alla presenza obbligatoria di un difensore, gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per assicurare che gli indagati e imputati che sono privati della libertà personale siano in grado di esercitare in modo effettivo il loro diritto di avvalersi di un difensore, a meno che non abbiano rinunciato a tale diritto ai sensi dell'articolo 9.

5. In circostanze eccezionali e solo nella fase che precede il processo, gli Stati membri possono derogare temporaneamente all'applicazione del paragrafo 2, lettera c), qualora, a causa della lontananza geografica dell'indagato o imputato, sia impossibile garantire il diritto di avvalersi di un difensore senza indebito ritardo dopo la privazione della libertà personale.

6. In circostanze eccezionali e solo nella fase che precede il processo, gli Stati membri possono derogare temporaneamente all'applicazione dei diritti di cui al paragrafo 3 nella misura in cui ciò sia giustificato alla luce delle circostanze particolari del caso, sulla base di uno dei seguenti motivi imperativi:

a) ove vi sia la necessità impellente di evitare gravi conseguenze negative per la vita, la libertà o l'integrità fisica di una persona; o

b) ove vi sia la necessità indispensabile di un intervento immediato delle autorità inquirenti per evitare di compromettere in modo sostanziale un procedimento penale».

4 Ai sensi dell'articolo 8 di detta direttiva, intitolato «Condizioni generali per l'applicazione di deroghe temporanee»:

«1. Qualsiasi deroga temporanea ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 5 o 6, (...):

a) è proporzionata e non va oltre quanto è necessario;

b) è rigorosamente limitata nel tempo;

c) non si basa esclusivamente sul tipo o sulla gravità del reato contestato; e

d) non pregiudica l'equità complessiva del procedimento.

2. Le deroghe temporanee ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 5 o 6, possono essere autorizzate solo mediante decisione debitamente motivata, adottata caso per caso da un'autorità giudiziaria o da un'altra autorità competente a condizione che la decisione possa essere sottoposta a controllo giurisdizionale. La decisione debitamente motivata è verbalizzata utilizzando la procedura di verbalizzazione conformemente al diritto dello Stato membro interessato.

(...)».

5 L'articolo 9 della medesima direttiva, intitolato «Rinuncia», prevede quanto segue:

«1. Fatt[o] salvo il diritto nazionale che impone la presenza o l'assistenza obbligatoria di un difensore, gli Stati membri garantiscono che, in relazione a qualunque rinuncia a un diritto di cui agli articoli 3 e 10:

a) l'indagato o imputato abbia ricevuto, oralmente o per iscritto, informazioni chiare e sufficienti in un linguaggio semplice e comprensibile sul contenuto del diritto in questione e sulle possibili conseguenze della rinuncia allo stesso; e

b) la rinuncia avvenga in maniera volontaria ed inequivocabile.

2. La rinuncia, che può essere effettuata oralmente o per iscritto, nonché le circostanze in cui è avvenuta sono verbalizzate utilizzando la procedura di verbalizzazione conformemente al diritto dello Stato membro interessato.

3. Gli Stati membri garantiscono che indagati e imputati possano successivamente revocare una rinuncia in qualunque momento nel corso del procedimento penale e che siano informati di tale possibilità. Tale revoca produce effetto dal momento in cui è effettuata».

6 L'articolo 11 della direttiva 2013/48, intitolato «Patrocinio a spese dello Stato», è così formulato:

«La presente direttiva fa salvo il diritto nazionale in materia di patrocinio a spese dello Stato, che si applica in conformità della Carta e della CEDU».

Direttiva (UE) 2016/1919

7 L'articolo 1 della direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo (GU 2016, L 297, pag. 1), intitolato «Oggetto», enuncia, al paragrafo 2, che:

«La presente direttiva integra [la direttiva 2013/48 e la direttiva (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali (GU 2016, L 132, pag. 1)]. Nessuna disposizione della presente direttiva può essere interpretata in modo da limitare i diritti conferiti da tali direttive».

8 L'articolo 2 della direttiva 2016/1919, intitolato «Ambito d'applicazione», così dispone, al paragrafo 1:

«La presente direttiva si applica agli indagati e agli imputati in procedimenti penali che hanno il diritto di avvalersi di un difensore in virtù della [direttiva 2013/48] e che sono:

a) privati della libertà personale;

b) tenuti ad essere assistiti da un difensore conformemente al diritto dell'Unione o nazionale; ovvero

c) tenuti a partecipare, o aventi facoltà di partecipare, a un atto investigativo o di raccolta delle prove, compresi come minimo i seguenti:

i) ricognizioni di persone;

ii) confronti;

iii) ricostruzioni della scena di un crimine».

Diritto ceco

9 L'articolo 8, paragrafo 3, della Listina základních práv a svobod (Carta dei diritti e delle libertà fondamentali), che è una norma di rango costituzionale, dispone quanto segue:

«L'imputato o l'indiziato di reato può essere arrestato solo nei casi previsti dalla legge. L'arrestato deve essere immediatamente informato dei motivi dell'arresto, essere interrogato e, entro un termine massimo di 48 ore, essere rimesso in libertà oppure deferito a un giudice. Il giudice deve interrogare l'arrestato entro 24 ore dal deferimento e decidere sulla sua detenzione, altrimenti deve rimetterlo in libertà».

10 L'articolo 2, paragrafo 4, dello zákon č.141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) [legge n. 141/1961, relativa alla procedura penale (codice di procedura penale)], nella versione applicabile al presente ricorso (in prosieguo: il «codice di procedura penale»), prevede quanto segue:

«Salvo disposizione contraria del presente codice, le autorità di contrasto agiscono d'ufficio. Esse devono occuparsi degli affari penali senza indugi; trattano con urgenza, in particolare, i casi di detenzione (...). Conoscono degli affari penali nel rigoroso rispetto dei diritti e delle libertà garantiti dalla Carta dei diritti e delle libertà fondamentali e dai trattati internazionali in materia di diritti umani e libertà fondamentali ai quali la Repubblica ceca ha aderito; nell'esecuzione degli atti di procedura penale, i diritti delle persone interessate da tali atti possono essere violati solo in casi giustificati, sulla base della legge e nella misura necessaria a garantire lo scopo del procedimento penale. (...)».

11 L'articolo 33, paragrafo 1, del codice di procedura penale prevede quanto segue:

«L'imputato ha il diritto di presentare osservazioni su tutti i fatti che gli sono addebitati e sui relativi elementi di prova, mentre non è tenuto a testimoniare. Può dedurre fatti e fornire elementi di prova a sostegno della propria difesa, fare proposte nonché presentare domande ed esperire ricorsi. Ha il diritto di scegliersi un difensore e di consultarlo anche durante gli atti eseguiti dalle autorità di contrasto. Durante l'interrogatorio, non può consultare il difensore su come rispondere a una domanda già posta. Può chiedere di essere ascoltato in presenza del difensore e che il difensore lo assista anche in altri atti della fase che precede il processo (articolo 165). Se è in stato di

detenzione o sconta una pena privativa della libertà, può comunicare con il suo difensore in privato. L'imputato gode di tali diritti anche se la sua capacità giuridica è limitata».

12 L'articolo 67 di tale codice, intitolato «Motivi di detenzione», è così formulato:

«L'imputato può essere detenuto solo se i suoi atti o altri fatti concreti fanno sorgere un fondato timore che

a) fugga o si nasconda al fine di sottrarsi all'azione penale o alla pena, in particolare se non può essere identificato immediatamente, se non ha una residenza fissa o se rischia una pena grave,

b) interferisca con testimoni o coimputati che non sono stati ancora interrogati o intralci altrimenti l'accertamento di fatti essenziali ai fini dell'azione penale; oppure

c) reiteri l'attività criminosa per la quale è perseguito, porti a compimento il reato che ha tentato o commetta un reato che ha pianificato o che minaccia di commettere,

e se i fatti già accertati indicano che l'atto per il quale si procede è avvenuto, l'atto appare costituire un reato, sussistono fondati motivi di sospettare che a commetterlo sia stato l'imputato e, tenuto conto di tale persona e della natura e gravità del reato per il quale è perseguita, non è possibile, al momento della decisione, realizzare le finalità della detenzione con un'altra misura, segnatamente una misura cautelare».

13 L'articolo 75 del codice di procedura penale, intitolato «Arresto dell'imputato da parte dell'autorità di polizia», così dispone:

«In presenza di uno dei motivi di detenzione (articolo 67), l'autorità di polizia può arrestare l'imputato. Essa è tuttavia tenuta a notificare immediatamente al pubblico ministero l'avvenuto arresto e a trasmettergli una copia del verbale che ha redatto in occasione dell'arresto e l'ulteriore documentazione di cui il pubblico ministero ha bisogno per chiedere eventualmente la custodia cautelare. La relativa domanda deve essere presentata in modo tale che l'arrestato compaia dinanzi al giudice entro 48 ore dall'arresto; in caso contrario, l'arrestato deve essere rilasciato».

14 L'articolo 76 del medesimo codice, intitolato «Arresto dell'indiziato», prevede quanto segue:

«(1) In presenza di uno dei motivi di detenzione (articolo 67), l'autorità di polizia può, in casi urgenti, arrestare la persona sospettata di aver commesso un reato, anche quando non sia ancora stato avviato un procedimento penale nei suoi confronti (articolo 160, paragrafo 1). L'arresto è subordinato al previo accordo del pubblico ministero. L'arresto può essere effettuato senza tale accordo solo ove non possa essere rimandato e l'accordo non possa essere ottenuto preventivamente, in particolare se la persona è stata colta in flagranza di reato o mentre si dava alla fuga.

(...)

(3) L'autorità di polizia che ha eseguito l'arresto interroga l'arrestato e redige un verbale dell'interrogatorio in cui indica il luogo, il momento e le circostanze dell'arresto e registra i dati personali dell'arrestato nonché i motivi sostanziali dell'arresto.

(4) L'autorità di polizia che ha eseguito l'arresto o alla quale è stata consegnata la persona colta in flagranza di reato ai sensi del paragrafo 2 ne dispone l'immediato rilascio qualora i sospetti vengano meno o i motivi dell'arresto cessino per qualsiasi altra ragione. Se l'arrestato non viene rilasciato, l'autorità di polizia trasmette al pubblico ministero il verbale del suo interrogatorio, unitamente a una copia del provvedimento di avvio del procedimento penale e ad altri elementi di prova, affinché il pubblico ministero possa, se del caso, chiedere la custodia cautelare. L'autorità di polizia deve presentare la domanda senza indugio affinché l'arrestato ai sensi della presente legge possa comparire dinanzi al giudice entro 48 ore dall'arresto; in caso contrario, l'arrestato deve essere rilasciato.

(5) Le disposizioni dell'articolo 33, paragrafi 1, 5 e 6, e degli articoli 91, 92, 93 e 95 (articolo 160) devono essere debitamente rispettate anche quando l'arrestato è interrogato prima che sia stato aperto un procedimento nei suoi confronti.

(6) L'indiziato arrestato ha il diritto di esigere la presenza di un difensore all'interrogatorio di cui al paragrafo 3, salvo che il difensore sia irraggiungibile entro il termine previsto al paragrafo 4».

15 Ai sensi dell'articolo 77 del codice di procedura penale, intitolato «Decisione relativa all'arrestato»:

«(1) Se il pubblico ministero non ha disposto la liberazione dell'arrestato sulla base della documentazione pervenutagli, eventualmente dopo un nuovo interrogatorio, è tenuto a deferirlo al giudice entro 48 ore dall'arresto e a presentare, parallelamente, una domanda di custodia cautelare. Alla richiesta devono essere allegati gli elementi di prova già ottenuti.

(2) Il giudice è tenuto a interrogare l'arrestato (paragrafo 1) e, entro 24 ore dalla notifica della richiesta del pubblico ministero, a decidere se liberarlo o detenerlo. Il giudice notifica senza indugio e nella forma appropriata la data e il luogo dell'interrogatorio al difensore di fiducia o nominato d'ufficio, se quest'ultimo è raggiungibile e se l'interessato ha richiesto la sua presenza, nonché al pubblico ministero. Il difensore e il pubblico ministero possono assistere all'interrogatorio e porre domande all'arrestato, ma solo quando il giudice dà loro la parola. Il superamento del termine di 24 ore dalla notifica della domanda di custodia cautelare presentata dal pubblico ministero giustifica sempre l'adozione di una decisione di liberazione dell'interessato».

Procedimento precontenzioso e procedimento dinanzi alla Corte

16 Il 7 novembre 2016 la Repubblica ceca ha notificato alla Commissione le misure di recepimento della direttiva 2013/48 da essa adottate a tale data. Tali misure sono state seguite da altre 19, che sono state notificate tra il 15 marzo 2017 e il 17 maggio 2021. Tale direttiva doveva essere recepita entro e non oltre il 27 novembre 2016.

17 Esaminate le misure notificate, la Commissione ha ritenuto che esse non assicurassero un adeguamento del diritto ceco all'articolo 3, paragrafo 6, lettera b), all'articolo 5, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera b), nonché all'articolo 10 della direttiva 2013/48. Essa ha quindi inviato, il 23 settembre 2021, una lettera di diffida alla Repubblica ceca.

18 Il 28 settembre 2023 la Commissione ha ritenuto che le risposte fornite a tale lettera di diffida fossero insoddisfacenti riguardo all'articolo 3, paragrafo 6, lettera b), e all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2013/48 e ha inviato alla Repubblica ceca un parere motivato.

19 Il 24 novembre 2023 la Repubblica ceca ha trasmesso le sue osservazioni relative al parere motivato e ha proposto di fornire chiarimenti alla Commissione nel corso di una riunione di lavoro.

20 A seguito di tale riunione tenutasi il 2 maggio 2024, la Commissione, non essendo stata convinta dagli argomenti della Repubblica ceca relativi all'articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 2013/48, in combinato disposto con l'articolo 3, paragrafo 3, di quest'ultima, ha deciso, il 15 ottobre 2024, di sottoporre alla Corte il presente ricorso.

21 Con decisione del presidente della Corte del 30 gennaio 2025, l'Ungheria è stata autorizzata ad intervenire a sostegno delle conclusioni della Repubblica ceca.

Sul ricorso

Argomenti delle parti

22 A sostegno del suo ricorso la Commissione solleva un'unica censura, vertente sul recepimento non corretto, nell'ordinamento giuridico ceco, dell'articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 2013/48, in combinato disposto con l'articolo 3, paragrafo 3, della stessa.

23 Nel suo ricorso la Commissione sostiene che, nella misura in cui l'articolo 76, paragrafo 6, del codice di procedura penale consente che l'arrestato sia interrogato dalle autorità di polizia nella fase precedente al processo in assenza di un difensore, se quest'ultimo è irraggiungibile entro 48 ore dall'arresto, tale articolo 76, paragrafo 6, è contrario all'articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 2013/48. Infatti, la circostanza che un difensore sia irraggiungibile non costituirebbe un motivo imperativo che consente di condurre un interrogatorio in sua assenza, ai sensi di tale articolo 3, paragrafo 6.

24 La Commissione sottolinea, in particolare, a tal riguardo, che la posizione della Repubblica ceca – secondo cui, per garantire il diritto di avvalersi di un difensore, è sufficiente che l'arrestato abbia la possibilità di contattare e di scegliere un difensore che

possa essere presente durante l'interrogatorio – è contraria all'articolo 3, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2013/48, che fa chiaramente riferimento a entrambi gli aspetti del diritto di avvalersi di un difensore, vale a dire la presenza del difensore e l'effettiva partecipazione di quest'ultimo durante l'interrogatorio. Dall'articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva risulterebbe, infatti, che non vi sono situazioni in cui tale persona viene sottoposta ad interrogatorio senza un difensore, salvo che gli Stati membri abbiano fatto ricorso alla deroga temporanea prevista all'articolo 3, paragrafo 6, di detta direttiva o qualora la persona medesima abbia rinunciato al diritto conformemente all'articolo 9 della stessa direttiva.

25 Secondo la Commissione, da un lato, la necessità di rimettere in libertà l'indiziato entro 48 ore non giustifica la possibilità di interrogarlo senza difensore e, dall'altro, il rischio di un abuso del diritto di avvalersi di un difensore non può giustificare che tale diritto sia subordinato a una condizione generale contraria al tenore letterale e all'obiettivo dell'articolo 3 della direttiva 2013/48. Pertanto, secondo tale istituzione, per contrastare il rischio che l'irraggiungibilità del difensore scelto da tale persona intralci il procedimento, la Repubblica ceca potrebbe curare che un difensore sia raggiungibile e disponibile a fornire un'assistenza legale. Tale possibilità consisterebbe non nell'imporre a tale persona un difensore in particolare, bensì nel fare in modo che un difensore sia effettivamente disponibile per il tempo limitato che deve durare l'interrogatorio.

26 Nel suo controricorso la Repubblica ceca espone che il procedimento che consente all'arrestato di scegliere effettivamente un difensore è disciplinato dal pokyn policejního prezidenta č. 103/2013, o plnění některých úkolů policejních orgánů Policie České republiky v trestním řízení (istruzione della direzione della polizia n. 103/2013, relativa all'esecuzione di determinati compiti delle autorità di polizia della Repubblica ceca nei procedimenti penali). Da tale istruzione risulterebbe che, in tutti i casi in cui il difensore scelto dall'indiziato non può essere presente al suo interrogatorio, l'autorità di polizia chiederebbe a tale persona se desidera che per l'occasione sia presente un altro difensore. Pertanto, finché il termine di legge lo consente, detta persona sarebbe sempre libera di scegliere un altro difensore. Se non ne conosce, al momento dell'arresto o successivamente, l'autorità di polizia metterebbe a sua disposizione l'elenco dei patrocinatori tenuto dall'Ordine degli avvocati ceco o i loro recapiti telefonici. Di conseguenza, l'ipotesi di un interrogatorio dell'indiziato senza che sia presente un difensore potrebbe effettivamente verificarsi solo quando, nonostante tutti questi tentativi, tale persona non abbia scelto un difensore reperibile entro le 48 ore dall'arresto. Pertanto, la normativa ceca garantirebbe che gli indiziati arrestati possano scegliere un difensore che presenzi all'interrogatorio.

27 La Repubblica ceca aggiunge che detta normativa sarebbe conforme all'articolo 3, paragrafo 6, anche se si ritenesse che essa si discosti dall'articolo 3, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2013/48, poiché essa (i) si applicherebbe solo in via eccezionale (ii) si applicherebbe per evitare di compromettere in modo sostanziale un procedimento

penale e (iii) presupporrebbe una valutazione individuale da parte delle autorità competenti che tenga conto delle circostanze del caso di specie.

28 La Repubblica ceca sostiene che la possibilità di interrogare un indiziato in assenza di un difensore sulla base dell'articolo 76, paragrafo 6, del codice di procedura penale è destinata ad applicarsi solo nel caso specifico e del tutto eccezionale in cui tale persona, al fine di essere rimessa in libertà e di sottrarsi alla giustizia, insista deliberatamente affinché sia un difensore in particolare ad assisterla, mentre quest'ultimo, forse anche deliberatamente, non è disponibile. In un tale caso la liberazione potrebbe creare una grave minaccia non solo per il procedimento penale, dato che tale persona potrebbe darsi alla fuga e sottrarsi all'azione penale, influenzare i testimoni o proseguire la sua attività criminosa o criminale, ma anche per gli interessi tutelati dal diritto penale, comprese la vita e la salute delle persone, minaccia che potrebbe essere esclusa solo adottando misure immediate. L'articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 2013/48 disciplinerebbe proprio situazioni di questo tipo.

29 La Repubblica ceca sostiene che dalla giurisprudenza della Corte EDU, sulla quale si fonda l'articolo 3 della direttiva 2013/48, emerge che non è necessario che un difensore sia effettivamente e sistematicamente presente durante l'interrogatorio. In particolare, nell'ambito della sua controreplica, tale Stato membro indica che, nella sua sentenza del 23 febbraio 2010, Yoldaș c. Turchia (CE:ECHR:2010:0223JUD 002750304, § 52), la Corte EDU non ha concluso per una violazione dell'articolo 6 della CEDU in quanto l'assenza di un difensore all'interrogatorio era volontà dell'interessato, che aveva rinunciato al suo diritto di avvalersi di un difensore in piena cognizione di tale diritto. Ne conseguirebbe che determinante ai fini dell'obiettivo dell'articolo 6, paragrafo 3, lettera c), della CEDU sia non già la presenza effettiva di un difensore all'interrogatorio, bensì la possibilità per l'interessato di esercitare effettivamente il suo diritto di avvalersi di un difensore, di scegliere liberamente quest'ultimo e di essere debitamente informato di tale diritto.

30 Ad avviso di tale Stato membro, l'argomento della Commissione secondo cui si potrebbe ovviare al rischio di abusi garantendo che un difensore disponibile sia designato d'ufficio per fornire assistenza legale, qualora il difensore scelto dall'indiziato non sia disponibile egli stesso, equivarrebbe a imporre agli Stati membri, sul fondamento della direttiva 2013/48, di assegnare a detta persona un difensore d'ufficio a titolo di gratuito patrocinio, mentre tale settore sarebbe escluso dall'ambito di applicazione di tale direttiva in forza dell'articolo 11 della stessa.

31 Nella sua memoria di intervento l'Ungheria sostiene che la giurisprudenza della Corte EDU non impone un obbligo assoluto di presenza del difensore all'interrogatorio. A tal riguardo, una normativa nazionale che garantisca agli indiziati un «margine di manovra sufficiente» per scegliere un difensore che sia presente all'interrogatorio già soddisferebbe i requisiti.

32 Nella sua risposta a tale memoria di intervento la Commissione replica che, per ogni caso di cui è investita, la Corte EDU valuta singolarmente l'equità complessiva del

procedimento nazionale. Orbene, la situazione sarebbe diversa in un procedimento per inadempimento di uno Stato dinanzi alla Corte per violazione dell'articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 2013/48. Poiché tale disposizione definisce con precisione le condizioni nelle quali gli Stati membri possono derogare temporaneamente all'applicazione dei diritti previsti all'articolo 3, paragrafo 3, di tale direttiva, qualsiasi normativa nazionale che non soddisfi tali condizioni sarebbe contraria a detto articolo 3, paragrafo 6. Pertanto, l'incompatibilità di una normativa nazionale con detta direttiva sarebbe di per sé sufficiente ad integrare una violazione di quest'ultima, senza che sia necessario valutare, in ciascun caso di specie, l'equità globale del procedimento condotto sulla base di tale normativa nazionale.

Giudizio della Corte

33 L'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2013/48 stabilisce il principio fondamentale secondo cui gli indagati e gli imputati hanno il diritto di avvalersi di un difensore in tempi e secondo modalità tali da permettere loro di esercitare i propri diritti di difesa in modo concreto ed effettivo (sentenza del 14 maggio 2024, Stachev, C-15/24 PPU, EU:C:2024:399, punto 47 e giurisprudenza citata).

34 Tale principio è concretizzato all'articolo 3, paragrafo 2, della stessa direttiva, in forza del quale gli indagati e gli imputati devono potersi avvalere di un difensore senza indebito ritardo e, in ogni caso, a partire dal primo dei quattro momenti specifici elencati alle lettere da a) a d) di tale disposizione. Inoltre, l'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva precisa, alle lettere da a) a c), ciò che il diritto di avvalersi di un difensore comporta (sentenza del 14 maggio 2024, Stachev, C-15/24 PPU, EU:C:2024:399, punto 48).

35 In particolare, l'articolo 3, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2013/48 dispone che gli Stati membri garantiscano agli indagati e agli imputati il diritto alla presenza e alla partecipazione effettiva del loro difensore quando sono interrogati. Tale partecipazione avviene secondo le procedure previste dal diritto nazionale, a condizione che tali procedure non pregiudichino l'effettivo esercizio o l'essenza stessa del diritto in questione.

36 Se è vero che dalla seconda frase dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2013/48, letta alla luce del considerando 25 di tale direttiva, risulta che la «partecipazione effettiva» del difensore all'interrogatorio avviene conformemente alle norme procedurali previste dal diritto nazionale, tale rinvio espresso ai diritti degli Stati membri riguarda unicamente detta «partecipazione effettiva» e non la «presenza».

37 Ne consegue, da un lato, come rilevato, in sostanza, dall'avvocata generale ai paragrafi 47 e 48 delle sue conclusioni, che il rinvio alle norme procedurali nazionali operato dall'articolo 3, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2013/48 riguarda unicamente la partecipazione effettiva del difensore all'interrogatorio dell'indagato o dell'imputato. Tale rinvio mira allora a consentire agli Stati membri non di limitare, al di fuori delle condizioni previste all'articolo 3, paragrafo 3, lettera b), di tale direttiva, la presenza stessa del

difensore a tale interrogatorio, ma unicamente di prevedere le modalità della partecipazione di quest'ultimo.

38 Dall'altro lato, siccome la direttiva 2013/48 non contiene alcuna definizione del termine «presenza», occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, la determinazione del significato e della portata dei termini, per i quali il diritto dell'Unione non fornisce alcuna definizione e non rinvia al diritto degli Stati membri, va operata conformemente al loro significato abituale nel linguaggio corrente, tenendo conto al contempo del contesto in cui essi sono utilizzati e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essi fanno parte (sentenza del 16 luglio 2026, Knocknamona e Massey, C-27/25 e C-356/25, EU:C:2026:596, punto 40 e giurisprudenza citata).

39 A tal proposito si deve rilevare, anzitutto, che, nel suo senso abituale nel linguaggio corrente, il termine «presenza» designa il fatto, per una persona, di essere, in linea di principio, fisicamente o materialmente in un determinato luogo in un determinato momento; il suo antonimo è il termine «assenza».

40 Poi, per quanto riguarda il contesto in cui detto termine è utilizzato, occorre rilevare, per un verso, che quest'ultimo figura anche al considerando 25 della direttiva 2013/48, il quale precisa che gli Stati membri dovrebbero garantire che gli indagati e gli imputati abbiano diritto alla presenza e alla partecipazione effettiva del loro difensore all'interrogatorio da parte della polizia o di altra autorità di contrasto o giudiziaria, comprese le udienze dinanzi al giudice.

41 Per altro verso, dall'articolo 3, paragrafo 5, di tale direttiva, letto alla luce del considerando 30 della stessa, risulta che, in caso di lontananza geografica dell'indagato o imputato, gli Stati membri possono derogare temporaneamente al diritto di tale persona di avvalersi di un difensore senza indebito ritardo dopo la privazione della libertà personale, e solo nella fase che precede il processo, ma che, per il periodo di durata di tale deroga temporanea, le autorità competenti non dovrebbero, in particolare, interrogare detta persona. Ne consegue che «avvalersi di un difensore», ai sensi di tale articolo 3, richiede la presenza, in linea di principio fisica, di quest'ultimo all'interrogatorio dell'indagato o imputato.

42 Inoltre, l'articolo 3, paragrafo 3, lettera a), di detta direttiva, letto alla luce dei considerando 23 e 44 della stessa, enuncia, in sostanza, che gli Stati membri garantiscono che gli indagati e gli imputati abbiano diritto di incontrare in privato e di comunicare con il difensore che li assiste, in qualsiasi momento, anche prima dell'interrogatorio da parte della polizia o di un'altra autorità di contrasto o giudiziaria. Se ne ricava che il legislatore dell'Unione ha inteso distinguere il «diritto di comunicare» di tali persone con il loro difensore, che può essere esercitato con mezzi di telecomunicazione, dal loro «diritto di incontrare» tale difensore, il quale esige, al contrario, la presenza, in linea di principio, fisica di quest'ultimo. Lo stesso vale per la presenza del difensore durante l'interrogatorio, al quale questi deve poter effettivamente partecipare.

43 Infine, quanto agli obiettivi della direttiva 2013/48, risulta dai suoi considerando 4, 6 e 54 che essa è intesa, segnatamente, all'attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni in materia penale, il quale presuppone che gli Stati membri ripongano fiducia reciproca nei rispettivi sistemi di giustizia penale. Ne risulta pure che il legislatore dell'Unione ha tenuto conto del fatto che il rafforzamento di tale fiducia reciproca richiede norme dettagliate sulla tutela delle garanzie e dei diritti procedurali derivanti in particolare dalla Carta e dalla CEDU.

44 Sul punto la Corte EDU ha dichiarato che l'indagato deve beneficiare della presenza fisica del suo difensore durante le audizioni iniziali condotte dalla polizia e i successivi interrogatori condotti nella fase precedente al processo. Tale presenza deve consentire al difensore di fornire alla persona un'assistenza non astratta, bensì effettiva e concreta, e in particolare di garantire che non siano pregiudicati i diritti della difesa dell'indagato interrogato (v., in tal senso, Corte EDU, 9 novembre 2018, Beuze c. Belgio, CE:ECHR:2018:1109JUD007140910, § 134; Corte EDU, 23 maggio 2019, Doyle c. Irlanda, CE:ECHR:2019:0523JUD005197917, § 74; Corte EDU, 4 giugno 2019, Farrugia c. Malta, CE:ECHR:2019:0604JUD006304113, § 97, e Corte EDU, 18 gennaio 2022, Atristain Gorosabel c. Spagna, CE:ECHR:2022:0118JUD001550815, § 49).

45 Si deve pertanto ritenere che la nozione di «presenza» di un difensore, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2013/48, significhi che gli indagati e gli imputati hanno diritto alla presenza, in linea di principio fisica, del loro difensore al momento dell'interrogatorio.

46 Ciò posto, non si può escludere che, in circostanze eccezionali, la presenza del difensore possa essere assicurata con altri mezzi, in particolare digitali, se garantiscono l'esercizio pieno ed effettivo dei diritti della difesa.

47 Ora, il diritto alla presenza di un difensore durante l'interrogatorio può essere oggetto di deroghe temporanee. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 2013/48, in circostanze eccezionali e solo nella fase che precede il processo, gli Stati membri possono derogare temporaneamente all'applicazione dei diritti di cui all'articolo 3, paragrafo 3, di tale direttiva, nella misura in cui ciò sia giustificato, nelle circostanze particolari del caso, sulla base di uno dei due «motivi imperativi» di cui alle lettere a) e b) di tale articolo 3, paragrafo 6. Il primo di tali motivi verte sulla «necessità impellente di evitare gravi conseguenze negative per la vita, la libertà o l'integrità fisica di una persona». Il secondo motivo può presentarsi «ove vi sia la necessità indispensabile di un intervento immediato delle autorità inquirenti per evitare di compromettere in modo sostanziale un procedimento penale».

48 Nel caso di specie, occorre constatare che la normativa ceca si limita a prevedere la possibilità per l'arrestato di scegliere un difensore che possa essere presente all'interrogatorio, cosicché tale interrogatorio può essere effettuato in assenza di un difensore per il semplice fatto che quello scelto non è disponibile nelle ore successive all'arresto.

49 Peraltro, quanto all'istruzione menzionata al punto 26 della presente sentenza e fatta valere dalla Repubblica ceca, occorre ricordare, da un lato, che le disposizioni di una direttiva devono essere attuate con efficacia cogente incontestabile nonché con la specificità, la precisione e la chiarezza necessarie per garantire pienamente la certezza del diritto, la quale esige che, quando la direttiva mira ad attribuire diritti ai singoli, i destinatari siano posti in grado di conoscere la piena portata dei loro diritti [sentenza del 6 marzo 2025, Commissione/Repubblica ceca (Direttiva sugli informatori), C-152/23, EU:C:2025:147, punto 63 e giurisprudenza citata].

50 Dall'altro lato, una prassi priva di pubblicità adeguata è per sua natura modificabile a piacimento dell'amministrazione, cosicché non può essere considerata come una valida esecuzione degli obblighi incombenti a uno Stato membro in forza del Trattato FUE [sentenza del 6 marzo 2025, Commissione/Repubblica ceca (Direttiva sugli informatori), C-152/23, EU:C:2025:147, punto 65 e giurisprudenza citata].

51 Ne consegue che, di contro a quanto prescrive l'articolo 3, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2013/48, la normativa ceca non garantisce la presenza di un difensore e la sua partecipazione effettiva all'interrogatorio.

52 Resta da stabilire se la normativa ceca possa essere considerata come una deroga temporanea all'obbligo di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2013/48, che soddisfa le condizioni poste dall'articolo 3, paragrafo 6, di tale direttiva. A tal riguardo, la Repubblica ceca ritiene che la possibilità di interrogare l'indagato in assenza di un difensore sia giustificata dal fatto che, altrimenti, il procedimento penale potrebbe esserne intralciato. Infatti, conformemente all'articolo 76, paragrafo 4, del codice di procedura penale, se, entro 48 ore dall'arresto, tale persona non è deferita dinanzi a un tribunale ai fini della detenzione, occorre rilasciarla. Sarebbe quindi necessario interrogarla entro tale termine, dal momento che, una volta rimessa in libertà, potrebbe fuggire o interferire con eventuali testimoni.

53 Tuttavia, quanto al rischio di intralcio al procedimento, e come correttamente sostenuto dalla Commissione, l'articolo 67 del codice di procedura penale mira a stabilire i motivi per i quali appare giustificato non già interrogare detta persona in assenza di un difensore, bensì detenerla. Nessuno dei motivi enunciati da tale disposizione di diritto nazionale può essere considerato corrispondente a uno dei due «motivi imperativi» di cui, rispettivamente, alle lettere a) e b) dell'articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 2013/48, ai sensi dei quali gli Stati membri possono derogare temporaneamente all'obbligo di garantire il diritto di avvalersi di un difensore. In particolare, nei limiti in cui la Repubblica ceca menziona motivi connessi al rischio di compromettere il procedimento penale, occorre constatare che, mentre l'articolo 3, paragrafo 6, lettera b), di tale direttiva consente agli Stati membri di prevedere una deroga temporanea a tale diritto in situazioni «ove vi sia la necessità indispensabile di un intervento immediato delle autorità inquirenti per evitare di compromettere in modo sostanziale un procedimento penale», né l'oggetto né la formulazione dell'articolo 67 del codice di procedura penale

consentono di ritenere che tale disposizione miri a circoscrivere, entro limiti siffatti, una deroga a detto diritto.

54 Ebbene, dalla *ratio* e dagli obiettivi della direttiva 2013/48 risulta che le deroghe temporanee che gli Stati membri possono prevedere al diritto di avvalersi di un difensore sono elencate in modo esaustivo all'articolo 3, paragrafi 5 e 6, della stessa [sentenza del 12 marzo 2020, VW (Diritto di avvalersi di un difensore in caso di mancata comparizione), C-659/18, EU:C:2020:201, punto 42].

55 Quanto alla *ratio* della direttiva 2013/48, il paragrafo 6 dell'articolo 3 di tale direttiva, in quanto disposizione derogatoria ai principi sanciti all'articolo 3, paragrafi da 1 a 3, deve essere interpretato restrittivamente. Peraltro, l'articolo 8 di tale direttiva, intitolato «Condizioni generali per l'applicazione di deroghe temporanee», si riferisce, quanto al diritto di avvalersi di un difensore, unicamente alle deroghe previste all'articolo 3, paragrafi 5 o 6, di essa. I considerando da 30 a 32 della direttiva 2013/48 rinviano parimenti a queste sole deroghe [sentenza del 12 marzo 2020, VW (Diritto di avvalersi di un difensore in caso di mancata comparizione), C-659/18, EU:C:2020:201, punto 43].

56 Quanto agli obiettivi della direttiva 2013/48, risulta, da un lato, dai considerando 4 e 6 della stessa, che essa mira segnatamente a rafforzare la fiducia reciproca degli Stati membri nei rispettivi sistemi di giustizia penale, al fine di attuare il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali, la cui portata è vincolata a una serie di parametri che comprendono i meccanismi di protezione dei diritti degli indagati o degli imputati. Dall'altro lato, dai considerando 8 e 52 di tale direttiva risulta che essa mira altresì a garantire un livello comune del diritto a un equo processo agli indagati o agli imputati in tutta l'Unione, in particolare per quanto attiene al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale.

57 Così, un'interpretazione dell'articolo 3 della direttiva 2013/48 nel senso della possibilità per gli Stati membri di prevedere ulteriori deroghe al diritto di avvalersi di un difensore, oltre quelle elencate da tale disposizione, si porrebbe in contrasto con gli obiettivi e la *ratio* di tale direttiva e con lo stesso tenore letterale di detto articolo 3, privando questo diritto del suo effetto utile [sentenza del 12 marzo 2020, VW (Diritto di avvalersi di un difensore in caso di mancata comparizione), C-659/18, EU:C:2020:201, punto 45].

58 In tali circostanze, si deve constatare che una normativa nazionale che consente, in generale, che gli indagati siano interrogati in assenza di un difensore se quest'ultimo non ha potuto essere raggiunto o non si presenta all'interrogatorio entro 48 ore dall'arresto non è giustificata dai motivi di deroga temporanea a tale diritto elencati in modo esaustivo dalla direttiva 2013/48 e viola, per l'effetto, l'obbligo di cui all'articolo 3, paragrafo 6, di tale direttiva, in combinato disposto con l'articolo 3, paragrafo 3, della stessa.

59 Tale conclusione non può essere rimessa in discussione dall'argomento della Repubblica ceca secondo cui, poiché, conformemente alla normativa ceca, l'interrogatorio

dell'indiziato deve aver luogo entro 48 ore dall'arresto, dovendo tale persona essere rimessa in libertà trascorso tale termine, sarebbe necessario, al fine di evitare intralci al procedimento penale, che tale persona sia sentita pur in assenza di un difensore che la assista qualora non abbia scelto un difensore o questi non si sia presentato entro il termine impartito. Infatti, come giustamente sostenuto dalla Commissione, nulla impedisce allo Stato membro interessato di curare che un difensore raggiungibile possa essere assegnato a tale persona in simili circostanze.

60 Contrariamente a quanto sostenuto dalla Repubblica ceca, una misura siffatta non equivarrebbe a imporre illegittimamente agli Stati membri, sulla base della direttiva 2013/48, di assegnare a detta persona un difensore nominato d'ufficio a titolo di gratuito patrocinio, mentre tale settore sarebbe escluso dall'ambito di applicazione di tale direttiva.

61 A tal riguardo, la Corte ha già dichiarato che dall'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2016/1919 risulta espressamente che quest'ultima completa la direttiva 2013/48, in quanto il diritto al patrocinio a spese dello Stato è connesso all'esercizio del diritto di avvalersi di un difensore. L'articolo 2, paragrafo 1, lettere da a) a c), della direttiva 2016/1919 prevede, inoltre, che essa si applichi agli indagati e agli imputati nei procedimenti penali che beneficiano del diritto di avvalersi di un difensore ai sensi della direttiva 2013/48 e che sono privati della libertà personale, o tenuti a essere assistiti da un difensore conformemente al diritto dell'Unione o nazionale, oppure tenuti o autorizzati ad assistere a determinati atti investigativi o di raccolta delle prove (sentenza dell'8 maggio 2025, Barało, C-530/23, EU:C:2025:322, punto 53).

62 Orbene, l'articolo 3, paragrafo 2, lettere da a) a d), della direttiva 2013/48 enuncia che gli indagati e imputati in un procedimento penale si avvalgono, in ogni caso, di un difensore in quattro ipotesi, elencate – rispettivamente – alle lettere da a) a d) di tale disposizione. Più esattamente, tale diritto deve essere loro garantito, in primo luogo, prima che siano interrogati dalla polizia o da un'altra autorità di contrasto o giudiziaria, in secondo luogo, qualora si proceda a determinati atti investigativi o di raccolta delle prove, in terzo luogo, senza indebito ritardo dopo la privazione della libertà personale o, in quarto luogo, a tempo debito prima che compaiano dinanzi a un giudice competente.

63 Ne risulta quindi che il verificarsi, in particolare, dell'evento elencato all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/48 – ossia, un interrogatorio – condiziona non solo l'esercizio del diritto di avvalersi di un difensore, ma anche, al contempo, l'applicabilità della direttiva 2016/1919 e il diritto al patrocinio a spese dello Stato da essa istituito (v., in tal senso, sentenza dell'8 maggio 2025, Barało, C-530/23, EU:C:2025:322, punto 55).

64 Certamente, risulta dal considerando 28 della direttiva 2013/48 che, laddove gli indagati o imputati siano privati della libertà personale, il legislatore dell'Unione vuole che gli Stati membri adottino le disposizioni necessarie per assicurare che essi siano in grado di esercitare in modo effettivo il loro diritto di avvalersi di un difensore anche

predisponendo l'assistenza di un difensore, qualora non ne abbiano uno, a meno che non abbiano rinunciato a tale diritto.

65 Tuttavia, per far fronte al rischio di intralcio al procedimento penale derivante dalla mancata scelta di un difensore da parte dell'indagato o dal fatto che il difensore scelto non si è presentato entro il termine impartito, allo Stato membro interessato si presentano diverse opzioni che rispettano i requisiti della direttiva 2013/48. Anzitutto, nelle circostanze eccezionali di cui all'articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 2013/48, in particolare quando è indispensabile per le autorità inquirenti intervenire immediatamente per evitare di compromettere in modo sostanziale un procedimento penale, tali autorità possono procedere all'interrogatorio in assenza di un difensore. Poi, se tali condizioni non sono soddisfatte e le autorità competenti ritengono che sia comunque necessario procedere all'interrogatorio, esse possono, per ovviare alla mancata nomina di un difensore da parte dell'indagato o all'impossibilità per il difensore scelto di essere presente a tale interrogatorio, nominare d'ufficio un difensore disponibile. Infine, qualora l'indagato rinunci al suo diritto di avvalersi di un difensore alle condizioni previste all'articolo 9 di tale direttiva, l'interrogatorio può aver luogo anche in assenza di un difensore.

66 L'esistenza di tali differenti opzioni indica che il rispetto del diritto di avvalersi di un difensore sancito all'articolo 3, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2013/48 non implica ineluttabilmente l'obbligo, per lo Stato membro interessato, di prevedere la nomina d'ufficio di un difensore per assistere l'indagato quando è interrogato. Inoltre, una tale nomina non implica necessariamente che la persona arrestata debba beneficiare, in forza della direttiva 2016/1919, del patrocinio a spese dello Stato, in quanto tale direttiva prevede l'obbligo di concedere siffatto patrocinio solo qualora siano soddisfatte determinate condizioni.

67 Di conseguenza, non si può sostenere che lo svolgimento dell'interrogatorio in assenza del difensore può essere giustificato dalla circostanza che la mancata nomina di un difensore da parte dell'indiziato o il fatto che il difensore nominato non si sia presentato entro il termine impartito potrebbe costituire una misura dilatoria da parte di tale indiziato e rischierebbe di intralciare il procedimento penale.

68 Dall'insieme delle considerazioni che precedono risulta che, non avendo adottato le disposizioni necessarie per conformarsi all'articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 2013/48, in combinato con l'articolo 3, paragrafo 3, di quest'ultima, la Repubblica ceca è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tale direttiva.

Sulle spese

69 Ai sensi dell'articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Repubblica ceca è rimasta soccombente, occorre condannarla a farsi carico, oltre che delle proprie

spese, di quelle sostenute dalla Commissione, conformemente alla domanda di quest'ultima.

70 Conformemente all'articolo 140, paragrafo 1, di tale regolamento, gli Stati membri e le istituzioni intervenuti nella causa si fanno carico delle proprie spese. Di conseguenza, la Repubblica ceca si farà carico delle proprie spese.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara e statuisce:

1) Non avendo adottato le disposizioni necessarie per conformarsi all'articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari, letto in combinato con l'articolo 3, paragrafo 3, della stessa, la Repubblica ceca è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di detta direttiva.

2) La Repubblica ceca è condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Commissione europea.

3) L'Ungheria si fa carico delle proprie spese.

Firme

---

* Lingua processuale: il ceco.